

IMPOSTE SUL REDDITO

La Cassazione si pronuncia sulla natura del reddito prodotto dalle Stp

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **manca**za di una norma volta ad individuare la **natura del reddito** prodotto dalle **Stp** rende **necessaria un'attività interpretativa** che può condurre anche a **risultati tra loro non conformi**, e che si riflette in un **"affastellarsi disordinato e contraddittorio di risoluzioni dell'Agenzia delle entrate"**.

Nell'ambito di questo quadro così incerto si inserisce la **sentenza della Corte di Cassazione n. 7407**, depositata ieri, **17 marzo**, con la quale è stata **confermata l'applicabilità della ritenuta a titolo d'acconto sui compensi corrisposti ad una Stp**, non essendo stata **fornita prova dell'attività svolta in maniera imprenditoriale**.

Una conclusione, questa, che diverge totalmente dalle precedenti interpretazioni dell'Agenzia delle entrate e che richiede un'**analisi delle singole fattispecie** che rende **ancora più complessa e di difficile applicazione questa particolare disciplina**.

Il caso riguarda uno **studio legale**, costituito come **S.r.l. tra professionisti**, che aveva emesso una **fattura** a fronte della quale la **società cliente non aveva pagato l'intero importo** ma aveva **trattenuto** la somma quantificata a titolo di **ritenuta d'acconto**.

Lo **studio legale**, pertanto, chiedeva e otteneva il **decreto ingiuntivo**, richiamando, tra l'altro, le **circolari dell'Agenzia delle entrate** che qualificavano gli importi fatturati come **reddito d'impresa** e non come **redditi di lavoro autonomo**.

La **società cliente** proponeva però **opposizione al decreto ingiuntivo**, risultando **vittoriosa**.

La problematica è giunta quindi dinanzi alla **Corte di Cassazione**, la quale ha posto l'accento sulla **grave lacuna normativa che caratterizza la disciplina delle società tra professionisti**: si

rende pertanto necessario interpretare la norma, con esiti che possono essere **diametralmente opposti**, a seconda che si intenda privilegiare il **presupposto soggettivo** (ovverosia la natura del soggetto che produce il reddito, che, come noto, è una **società commerciale**) o quello **oggettivo** (vale a dire con riferimento ai caratteri dell'attività svolta, che resta un'**attività professionale**).

La stessa **Agenzia delle entrate** ha mostrato non pochi **problemi interpretativi**: la Corte di Cassazione, citando la dottrina, parla infatti di *“un affastellarsi disordinato e contraddittorio di risoluzioni”*.

La Corte di Cassazione propone dunque, nella citata sentenza, un **lungo esame delle prassi applicative** dell'Amministrazione finanziaria, risalendo fino alla [risoluzione 118/E/2003](#) con la quale fu qualificato come **reddito di lavoro autonomo** quello prodotto dalle **società tra avvocati** di cui agli [articoli 16 e ss. D.Lgs. 96/2001](#); a conclusioni diametralmente opposte era invece giunta la stessa Agenzia delle entrate con la successiva [risoluzione 56/E/2006](#), che aveva qualificato come **reddito d'impresa** quello prodotto dalle **società di ingegneria**.

Con riferimento, infine, alle **Stp**, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover **valorizzare la veste giuridica** della società, ritenendo invece che la tipologia di attività svolta non assumesse alcun rilievo.

Queste conclusioni trovarono conferma non solo nel **parere del 18.10.2014** reso su sollecitazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ma anche nell'ambito della [risoluzione 35/E/2018](#), con riferimento alle **società tra avvocati** costituite ai sensi della **L. 247/2012**, nonché in altri **numerosi documenti di prassi** citati nella sentenza in esame.

Alla luce dell'analisi condotta la Corte di Cassazione ricorda quindi che, per quanto le **circolari dell'Agenzia delle entrate** *“non costituiscano fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essere alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria che le ha emanate”*, le loro risultanze costituiscono un dato **che non può essere ignorato**.

Tuttavia, **la Corte di Cassazione giunge ad una diversa conclusione, ritendendo di dover far discendere la natura del reddito prodotto dalla concreta configurazione della società**, e, in particolare, **dalla presenza o meno di un autonomo profilo organizzativo, rispetto al lavoro professionale**.

Mancando una disciplina fiscale è infatti necessario far ricorso a quella **civilistica**: in tal senso assume dunque rilievo la previsione dell'[articolo 2238 cod. civ.](#), in forza del quale *“Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II [dedicato al lavoro d'impresa]”*.

Alla luce della richiamata disposizione, dunque, la Corte di Cassazione precisa quanto segue: *“perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, occorre anche una*

attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale, per cui il conferimento dell'apporto intellettuale si configura solo come una delle componenti dell'organizzazione, e ciò in quanto l'attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista individuale, connotata dal carattere della personalità".

Affinché possa essere **esclusa l'applicazione della ritenuta d'acconto**, dunque, è necessario **verificare** che le **prestazioni di lavoro autonomo costituiscano elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa**, ovvero che il **reddito** sia frutto non solo del **lavoro del professionista**, ma **dell'intera struttura imprenditoriale**.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha dunque ritenuto **applicabile la ritenuta d'acconto**, **non essendo stata dimostrata la sussistenza di un'attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale**.